



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **577** del 12/05/2026 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2026/00017

**OGGETTO: DGR 793/2025 – Accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) per “Attività di monitoraggio e gestione del parrocchetto monaco (Miyopsitta monachus)”. Approvazione "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus) sul territorio della Regione Puglia".**

L'anno 2026 addì 12 del mese di Maggio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

<b>Sono presenti:</b>		<b>Sono assenti:</b>	
<b>Presidente</b>	<b>Antonio Decaro</b>	<b>Assessore</b>	<b>Eugenio Di Sciascio</b>
<b>V.Presidente</b>	<b>Cristian Casili</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Debora Ciliento</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Sebastiano G. Leo</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Marina Leuzzi</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Silvia Miglietta</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Francesco Paolicelli</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Donato Pentassuglia</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Raffaele Piemontese</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Graziamaria Starace</b>		

**Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino**

## LA GIUNTA REGIONALE

### Visti:

- Gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "MAIA 2.0";
- il regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** il documento istruttorio della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, Avv. Francesco Paolicelli.

### Preso atto:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1397 del 7/10/2025;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

## DELIBERA

1. di approvare le "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia", di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che le suddette linee di indirizzo hanno validità immediata e restano in vigore fino all'adozione del Piano Regionale di Gestione del Parrocchetto monaco;
3. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.;
4. *di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)) all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".*



Il segretario generale della Giunta	Il Presidente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: DGR 793/2025 – Accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) per “Attività di monitoraggio e gestione del parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*)”. Approvazione "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia".**

### Visti:

- la direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall'Italia con DPR 8 settembre 1997, n. 357, che dispone, tra le altre cose, che gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b);
  - “per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
  - nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;”
- il regolamento (UE) n. 1143/2014, recepito in Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede obblighi di eradicazione (art. 17) e controllo (art. 19) per specie esotiche invasive di rilevanza unionale, incluse alcune specie di uccelli e mammiferi;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii., recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» stabilisce che "fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale" (art. 2, co. 1); la gestione delle specie alloctone è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni (art. 2, co. 2);
- l'art. 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, comma 4 che dispone che "Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno

alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici”;

- l'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992 dispone che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2025, n. 793, relativa all'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari (DBBA) per il monitoraggio e la gestione del Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia;
- il parere reso dall'ISPRA con nota prot. n. 0069980/2025 del 12/12/2025 (acquisita al protocollo regionale n. 0002590/2026 del 07/01/2026), con il quale l'Istituto ritiene ammissibili gli interventi di controllo del Parrocchetto monaco finalizzati all'eradicazione o al contenimento della specie aliena invasiva;
- la nota del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell'Università degli Studi di Bari, acquisita in atti al prot. N. 0167164/2026 del 27/03/2026 di questa Sezione, con la quale sono state trasmesse le **“Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia”**, definendo le procedure d'urgenza e le prescrizioni tecniche necessarie per la rimozione dei nidi in casi di accertata criticità per la pubblica incolumità, per le infrastrutture o per le attività agricole.

**Considerato che:**

- in Regione Puglia si registra una diffusione invasiva della specie con colonie concentrate nel nord barese (Molfetta, Terlizzi) e in espansione verso la parte sud della provincia di Bari;
- la specie determina danni economici significativi alle colture arboree da frutto, essendo granivora e frugivora;

- sussiste un elevato rischio biosanitario legato alla natura delle strutture coloniali, spesso contaminate da deiezioni e residui organici, che richiedono una gestione specifica come Sottoprodotto di Origine Animale (SOA) ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
- risulta urgente fornire indirizzi operativi per la rimozione dei nidi in situazioni di criticità strutturale (rischio crollo su aree pubbliche) e interferenza con impianti tecnologici e linee elettriche.

**Considerato, inoltre, che:**

- pervengono con frequenza crescente presso gli uffici regionali e del DBBA numerose segnalazioni da parte di privati cittadini, amministrazioni locali e associazioni di categoria del comparto agricolo, che evidenziano la presenza di colonie numerose e nidi di grandi dimensioni in aree urbane e rurali;
- tali segnalazioni denunciano non solo danni diretti alle produzioni frutticole, ma anche situazioni di oggettivo pericolo per la stabilità di rami e strutture architettoniche, oltre a potenziali rischi igienico-sanitari dovuti all'accumulo di deiezioni e materiale organico in prossimità di abitazioni o spazi pubblici.

**Ritenuto:**

- necessario dare riscontro a tali istanze attraverso l'adozione di criteri tecnici che consentano interventi di rimozione tempestivi, ma rigorosamente disciplinati sotto il profilo della tutela della biodiversità e dello smaltimento sanitario;
- le "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia", redatte dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell'Università degli Studi di Bari definiscono le procedure d'urgenza e le prescrizioni tecniche necessarie per la rimozione dei nidi in casi di accertata criticità per la pubblica incolumità, per le infrastrutture o per le attività agricole.

**Visti:**

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;

- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295. Precisazioni concernenti l'attestazione dell'impatto di genere negli atti;
- la LEGGE REGIONALE del 27 ottobre 2025, n. 18, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (legge di stabilità 2026)";
- la LEGGE REGIONALE del 27 ottobre 2025, n. 19, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la DGR N. 1818 DEL 19 NOVEMBRE 2025 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

#### **Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

<b>Esiti valutazione di impatto di genere: neutro</b>
---

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di mettere in atto azioni concrete volte al controllo della diffusione sul territorio della specie alloctona parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*), ai sensi dell’Art. 4 comma 4, lettere da a) a e) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le “Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia”, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che le suddette linee di indirizzo hanno validità immediata e restano in vigore fino all'adozione del Piano Regionale di Gestione del Parrocchetto monaco;
3. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)) all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”.



I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. n. 1397 del 7/10/2025.

Il Responsabile E.Q. “Gestione Osservatorio  
Faunistico”

dott.ssa Maria Teresa Carone



Il Responsabile E.Q. “Pianificazione e  
attuazione piani di contenimento fauna  
selvatica”

dott. Angelo Galasso



Il Dirigente della Sezione “Gestione  
Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali”

dott. Domenico Campanile



Il Direttore del Dipartimento ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere

alcuna osservazione alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento “Agricoltura,  
Sviluppo Rurale ed Ambientale”



prof. Gianluca Nardone


L'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale

Avv. Francesco Paolicelli





## **Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) sul territorio della Regione Puglia.**

### **1. Oggetto e Inquadramento Normativo**

Il Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) è classificato come **specie aliena invasiva (IAS)** sul territorio nazionale. Ai sensi della L. 157/92 e ss.mm.ii. e in conformità al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 61701/2025 del 12/12/2025, la gestione della specie è finalizzata all'eradicazione o al controllo delle popolazioni per minimizzare gli impatti sulla biodiversità, sulle attività economiche e sulla salute pubblica.

Le presenti linee di indirizzo, redatte dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia in collaborazione con Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) dell'Università di Bari, stabiliscono prescrizioni operative urgenti per la rimozione dei nidi in situazioni di particolare gravità o criticità strutturale, sanitaria o agricola.

### **2. Autorizzazione agli Interventi di Rimozione**

Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione, la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco è autorizzata, in via straordinaria esclusivamente qualora sussistano:

- **Pericolo per la pubblica incolumità:** rischio di crollo o distacco di strutture pesanti su aree frequentate, strade o piazze.
- **Danni alle infrastrutture:** interferenza critica con coperture, tetti, monumenti, impianti tecnologici o reti elettriche.
- **Danni all'agricoltura:** presenza di colonie in aree rurali con accertati e gravi danni alle produzioni.

### **3. Soggetti Esecutori dell'Intervento**

La rimozione dei nidi deve essere eseguita da personale qualificato, dotato di adeguata preparazione tecnica e attrezzature idonee, secondo le seguenti competenze:

- **proprietà pubblica:** l'onere dell'intervento è a carico dell'Amministrazione comunale che ne dispone la rimozione con proprio atto. Il Comune provvede all'individuazione di operatori qualificati, privilegiando ditte specializzate nel settore della manutenzione del verde urbano, del pest control o operatori in possesso di abilitazione per lavori in quota (PLE);
- **proprietà privata:** l'intervento è a cura e spese del proprietario o del detentore dell'area. Il soggetto privato può procedere direttamente solo qualora siano garantite le condizioni di piena sicurezza e il rispetto delle normative vigenti; in alternativa, è tenuto ad avvalersi di ditte specializzate operanti nel settore del verde.

### **4. Procedura di Visto e Tutela della Biodiversità Autoctona**

Per garantire la selettività degli interventi e prevenire impatti accidentali su specie autoctone (quali passeriformi, rapaci o chiroterti) che potrebbero occupare i nidi dei parrocchetti, ogni operazione di rimozione è subordinata al seguente iter obbligatorio:

- **Analisi di fattibilità:** il soggetto interessato (Amministrazione pubblica, proprietario o detentore dell'area) effettua preliminarmente una valutazione logistica ed economica per determinare la sostenibilità e le modalità tecniche dell'intervento.
- **Istanza di intervento:** il soggetto interessato trasmette formale richiesta di autorizzazione alla **Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia** procedendo come di seguito specificato:
  - **Modalità di invio:** l'istanza deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it);
  - **Oggetto obbligatorio:** la comunicazione deve tassativamente riportare in oggetto la seguente dicitura: **"Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) – istanza di rimozione nidi"**;
  - **Documentazione e contenuti:** al fine di consentire una corretta valutazione, il richiedente deve:
    1. Compilare integralmente il **Modello 1**, allegato alle presenti linee di indirizzo;
    2. Indicare l'**esatta ubicazione** del sito oggetto dell'intervento;
    3. Allegare, a supporto della segnalazione, una **documentazione fotografica esaustiva** che ritragga distintamente sia il nido che la tipologia di struttura ospitante.
- **Istruttoria tecnica:** i tecnici della Sezione, con il supporto scientifico del DBBA dell'Università di Bari, procedono all'analisi della documentazione fornita o, ove ritenuto necessario, effettuano un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e l'effettiva criticità del sito.
- **Rilascio del visto preventivo:** entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Regione Puglia, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali fornisce riscontro (positivo o negativo). L'autorizzazione viene concessa esclusivamente previa accertata assenza di nidificazioni di specie autoctone all'interno delle strutture oggetto di intervento.
- **Rendicontazione obbligatoria:** al termine delle operazioni, ed entro 30 giorni, l'esecutore è tenuto a trasmettere alla Regione una relazione sintetica contenente i dettagli dell'attività svolta (numero di nidi rimossi, tempistiche e metodologie impiegate), al fine di alimentare il database del monitoraggio regionale, procedendo come di seguito specificato:
  - **Modalità di invio:** la rendicontazione va inviata a mezzo PEC all'indirizzo sopra citato;
  - **Oggetto obbligatorio:** la comunicazione deve riportare in oggetto la seguente dicitura: **"Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) – rendicontazione intervento di rimozione nidi, autorizzazione n. ... del ..."**

## 5. Gestione e Smaltimento del Materiale Rimosso (SOA)

Data la natura invasiva della specie e l'elevato rischio biosanitario legato alla natura delle strutture coloniali (spesso imbrattate da deiezioni, secrezioni, rigurgiti e residui organici), tutto il materiale rimosso deve essere gestito come **Sottoprodotto di Origine Animale (SOA)** ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

- **Nidi (Materiale Vegetale Contaminato):** I nidi devono essere rimossi integralmente e, a causa della contaminazione da deiezioni e materiale organico, **non possono essere smaltiti come rifiuti verdi**. Devono essere trattati come SOA per prevenire rischi sanitari.
- **Uova:** Devono essere rimosse e distrutte immediatamente.
- **Nidiacei:** Come raccomandato da ISPRA, devono essere sottoposti a **soppressione eutanassica** da parte di personale veterinario o operatori formati, minimizzando stress e sofferenza.
- **Modalità di Smaltimento:** Tutto il materiale rimosso (nidi, uova, carcasse) deve essere conferito a ditte autorizzate alla raccolta e trasporto di sottoprodotti animali, seguendo la filiera sanitaria prescritta dalle ASL competenti. È severamente vietato il conferimento nei circuiti dei rifiuti urbani (organico o indifferenziato).

## 6. Divieti e Limitazioni

È severamente proibito il prelievo per fini di detenzione privata, la cessione a terzi o il rilascio in natura di esemplari, uova o parti di nido. Ogni manipolazione deve essere finalizzata esclusivamente allo smaltimento secondo i protocolli sanitari sopra citati.

## 7. Studio di Monitoraggio, Sperimentazione e Piano Regionale

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) dell'Università di Bari collaborano per garantire la massima efficienza degli interventi e il rispetto dei rigorosi criteri di selettività degli interventi di eradicazione o, comunque, controllo della specie invasiva.

La strategia di controllo si basa su un approccio integrato e sinergico:

- **Indirizzi ISPRA:** in linea con le indicazioni dell'Istituto, **verrà implementata l'adozione di criteri d'azione sinergici**. Nello specifico, parallelamente all'abbattimento diretto tramite sparo — attuato durante tutto l'anno da personale debitamente formato — l'azione sarà integrata da sistemi di cattura volti a massimizzare l'impatto gestionale sulla specie bersaglio.
- **Sperimentazione sistemi di cattura:** in questo contesto di gestione organica, la Regione Puglia e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) dell'Università di Bari stanno implementando metodologie innovative per affinare la precisione degli interventi. **L'impiego di sistemi di cattura e reti di nuova concezione** è finalizzato specificamente a migliorare la selettività delle operazioni, riducendo al minimo il disturbo o il coinvolgimento di specie non target, sia in contesti urbani che rurali.
- **Quadro Strategico:** Data la rilevanza del fenomeno invasivo del Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) e del Parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*) nel territorio pugliese, che sta causando danni significativi alle colture arboree e rischi strutturali alle infrastrutture, si sta procedendo con estrema urgenza all'attivazione di un corso di formazione per la gestione e controllo dei Parrocchetti invasivi. Tale percorso formativo prenderà avvio entro il mese di maggio 2026 e porterà alla formazione di operatori abilitati ad intervenire in maniera idonea in base allo scenario d'azione:
  - **Rimozione dei nidi:** Tecniche di rimozione e gestione corretta di uova e pulli.

- **Sistemi di cattura:** L'impiego di metodologie quali le gabbie-trappola con esca alimentare sarà ottimizzato attraverso una specifica attività di sperimentazione. A tal fine, si procederà a testare la selettività delle diverse tipologie di reti di cattura disponibili, con l'obiettivo di individuare e validare i sistemi capaci di garantire la massima efficacia operativa sulla specie bersaglio. Tale approccio è finalizzato a minimizzare il rischio di catture accidentali, assicurando la tutela e la salvaguardia delle altre specie di fauna selvatica presenti sul territorio.
- **Intervento con arma da fuoco:** Formazione specifica su calibri consigliati, tipologie di munizionamento e procedure di sicurezza per operare in prossimità di infrastrutture (es. cavi elettrici e telefonici).

I risultati di queste attività e della sperimentazione confluiranno nel **Piano Regionale di Gestione**, che definirà la strategia complessiva a lungo termine.

*La presente disposizione ha validità immediata e resta in vigore fino all'adozione del Piano Regionale di Gestione.*

Alla Regione Puglia

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse  
Forestali e Naturali

[protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) – richiesta di autorizzazione rimozione nidi**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di:

Legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_

Proprietario / Detentore dell'area sita in \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) è classificato come specie aliena invasiva (IAS);
- le linee guida regionali autorizzano la rimozione straordinaria dei nidi in presenza di pericoli per la pubblica incolumità, danni alle infrastrutture o gravi danni all'agricoltura;
- è stata effettuata la preventiva analisi di fattibilità logistica ed economica dell'intervento.

**DICHIARA** sotto la propria responsabilità, che la richiesta di intervento è motivata dalle seguenti criticità (selezionare almeno una voce):

**Rischio per la pubblica incolumità:** pericolo di crollo/distacco di strutture pesanti su aree frequentate.

**Danni alle infrastrutture:** interferenza critica con coperture, monumenti o reti elettriche/tecnologiche.

**Danni all'agricoltura:** presenza di colonie con gravi danni accertati alle produzioni.

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per procedere alla rimozione dei nidi situati presso:

**Indirizzo/Località:** \_\_\_\_\_

**Coordinate (opzionali):** \_\_\_\_\_ **N. nidi stimati:** \_\_\_\_\_

## **SI IMPEGNA A**

1. Affidare l'intervento a personale qualificato (es. ditte specializzate in manutenzione verde o lavori in quota).
2. Gestire tutto il materiale rimosso (nidi, uova, nidiacei) come **Sottoprodotto di Origine Animale (SOA)** ai sensi del Reg. CE 1069/2009, conferendolo a ditte autorizzate.
3. Inviare la **relazione di rendicontazione finale** via PEC entro 30 giorni dal termine delle operazioni.

## **ALLEGA ALLA PRESENTE (Obbligatorio)**

- Documentazione fotografica esaustiva che mostri chiaramente il nido e la struttura ospitante.
- Copia del documento di identità del richiedente.

Luogo e Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_